



Francesco Maria Alvi
NOTAIO

Allegato "A" alla raccolta n. 4099 -----

----- **STATUTO** -----

----- della "**Fondazione Fulvio Sbrolli**" -----

----- * * * -----

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA -----

E' costituita una fondazione denominata "**Fondazione Fulvio Sbrolli**". -----

La Fondazione viene costituita ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Riforma del Terzo Settore): fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad essa si applicano le disposizioni del Codice Civile. -----

Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione potrà indicare negli atti e nella corrispondenza l'acronimo "ETS", la denominazione sarà quindi "**Fondazione Fulvio Sbrolli - ETS**". -----

La Fondazione ha sede nel Comune di **Terni**. -----

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici ed unità operative locali; di trasferire l'indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi secondarie istituite nell'ambito dei rispettivi territori comunali. -----

La Fondazione ha durata **a tempo indeterminato**. -----

La Fondazione, è costituita per volontà di più persone legate da vincoli familiari, al fine di preservare e dare continuità ad una parte del patrimonio della Famiglia Sbrolli, da utilizzarsi per finalità sociali e solidaristiche relative allo sviluppo e al benessere delle comunità sociali in ambito locale e nazionale, perpetuando nel tempo i valori, la religiosità e le idee sociali che il Notaio Fulvio Sbrolli ha incarnato e testimoniato nella sua vita, personale e professionale. -----

ART. 2 - SCOPO ED ATTIVITA' -----

La Fondazione non ha scopo di lucro e viene costituita con lo scopo di onorare in modo degno e duraturo la memoria del Notaio Fulvio Sbrolli (Siena, 10 giugno 1955 - Terni, 22 luglio 2020) affinché la sua eredità costituita da valori umani, civili, religiosi ed ideologici, vissuti intensamente giorno dopo giorno, non vada mai perduta; nonchè di tutelare l'immagine del Notaio Fulvio Sbrolli vagliando tutto ciò che viene realizzato con riferimento alla sua persona ed alla sua opera. -----

La Fondazione si propone di raggiungere detti scopi perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo della promozione, dell'aiuto, del sostegno e della valorizzazione culturale della persona e della famiglia, in ambito nazionale e locale, svolgendo la sua attività nel settore socio culturale ed assistenziale, ispirandosi alla concezione cristiana della vita, secondo l'autorevole interpretazione del Magistero della Chiesa, svolgendo una o più attività di interesse generale in forma di: -----

- azione volontaria; -----
- erogazione gratuita di denaro, beni o servizi; -----
- di mutualità; -----



- di produzione o scambio di beni o servizi. -----

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 primo comma del D.Lgs 117/2017: -----

1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; (lettera f) --

2. formazione universitaria e post-universitaria; (lettera g) -

3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (lettera i) -----

4. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; (lettera k) -----

5. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; (lettera t) -----

6. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; (lettera u) -----

7. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (lettera z) -----

La Fondazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate e di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 e 7 D.Lgs n. 117 del 2017. -----

La Fondazione dovrà e potrà in via strumentale: -----

- perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale per mantenere vivo l'impegno di solidarietà e di attenzione che il Notaio Fulvio Sbrolli aveva verso i più deboli e i bisognosi: -

-- elargire premi e borse di studio a giovani meritevoli che si trovino in condizione di difficoltà economica; -----

-- sostenere le famiglie indigenti; -----

-- sostenere iniziative di carità. -----

A tali fini la Fondazione può collaborare, anche in via convenzionale, con associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati e potrà aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali la cui attività sia direttamente rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa. Essa può, inoltre, costituire delegazioni ed uffici sia in Italia che all'Estero. -----

ART. 3 - PATRIMONIO -----

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

Il Patrimonio è composto da: -----

- a) fondo di dotazione; -----
b) fondo di gestione. -----

- Il fondo di dotazione è intangibile ed è costituito: -----

-- inizialmente dal fondo di dotazione del valore di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero); -----

-- dai conferimenti in denaro o beni immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori e successivamente dai benefattori, i quali possono versare somme di denaro o contribuire con donazioni di beni immobili, ove ne sia specificata la destinazione a detto fondo;

-- dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio; -----

-- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, ove ne sia specificamente richiesta la destinazione a fondo di dotazione. -----

- Il fondo di gestione è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle ad essa connesse, ed è così costituito: -----

-- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; -----

-- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie; -----

-- dagli acquisti effettuati con l'impiego del fondo di gestione, ove non espressamente destinati a fondo di dotazione dal Consiglio di Amministrazione; -----

-- da eventuali altri contributi concessi dallo Stato, enti territoriali o da altri enti pubblici/privati in genere; -----

-- dai contributi in qualsiasi forma concessi, dai fondatori e benefattori; -----

-- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, inclusi i fondi rivenienti da raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore. Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa. -----

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere. -----

ART. 4 - FONDATORI, VOLONTARI E ORGANI DELLA FONDAZIONE -----

1) Sono Fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. -----

2) Sono Volontari (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 117/2017, e con l'obbligo di iscriversi nell'apposito registro una volta istituito) le persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite della Fondazione, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità per promuovere risposte ai bisogni



delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. - L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo dalla Fondazione e nemmeno dal beneficiario dell'attività. Al volontario possono essere rimborsate, dalla Fondazione tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. -----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. -----

L'accettazione del nuovo partecipante o volontario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le attività perseguite e con l'attività di interesse generale svolta. -----

La richiesta di ammissione va presentata all'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei volontari. Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. -----

Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 117/2017. -----

4) Sono organi della Fondazione: -----

- a) - il Consiglio di Amministrazione; -----
- b) - il Comitato Esecutivo; -----
- c) - il Presidente del Consiglio di Amministrazione; -----
- d) - il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato; -----
- e) - il Segretario Generale - Tesoriere; -----
- f) - il Comitato Scientifico; -----
- g) - l'Organo di Controllo; -----
- h) - il Revisore Legale, se nominato. -----

ART. 5 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri. -----
Il numero dei Consiglieri e la durata in carica del primo Consiglio di Amministrazione è stabilito all'atto della costituzione della Fondazione. -----
Spetta ai fondatori la determinazione del numero dei consiglieri per i successivi trienni. -----

2) Fanno parte di diritto del Consiglio di Amministrazione i soci fondatori, fino a revoca o dimissioni. -----

3) I membri non di diritto del Consiglio di Amministrazione, - ove deliberata la sua composizione in un numero superiore a 5 (cinque) - e comunque in misura non eccedente il numero di 5

(cinque) vengono designati dai soci fondatori. -----
Essi durano in carica per un periodo di tre anni, decorrenti dalla data dei singoli insediamenti, e possono essere riconfermati. -----

4) Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio nomina per cooptazione i sostituti aventi medesimi requisiti soggettivi di cui innanzi; qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto. -----

5) Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente, nonché il Segretario Generale, sia il Vice Presidente, se nominato, sia il Segretario Generale, sostituiscono il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento dello stesso. Il Presidente, il Vice Presidente, se nominato, ed il Segretario Generale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. -----

6) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del proprio Presidente ovvero su richiesta di almeno due componenti. La convocazione è portata a conoscenza di tutti gli aventi diritto con le modalità ritenute più idonee e documentate, con l'indicazione del luogo e dell'ordine del giorno da trattare. Non è ammessa la presenza per delega. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, ma con un minimo di tre voti favorevoli. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente - o in sua assenza - del Segretario Generale e/o del Vice Presidente, se nominato. Con precipuo riferimento ai compiti del Consiglio di Amministrazione, esso è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. E' in sua facoltà emettere regolamenti per la disciplina dell'attività della Fondazione.

7) Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti, ove non nominati in sede di costituzione. -----

Nomina inoltre i componenti del Comitato Scientifico. -----

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre delegare parte dei propri poteri al Presidente e/o ad uno o più Consiglieri Delegati. -----

8) La partecipazione al Consiglio di Amministrazione è un ufficio gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, purchè regolarmente giustificate, il cui rimborso sarà regolato da un predisponendo regolamento interno della fondazione -----

9) Il componente del Consiglio di Amministrazione che contravviene ai principi ispiratori della fondazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio stesso, sentito il Collegio dei Revisori. -----

Le dimissioni del consigliere vanno presentate in forma scritta al Consiglio di Amministrazione che delibera in merito. -----



10) Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un **Comitato Esecutivo** composto dal Presidente e numero 3 (tre) Consiglieri. -----

Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti, dalle medesime norme applicabili al Consiglio di Amministrazione. -----

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, ad uno o più dei suoi componenti oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei, mediante apposite procure, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione. -----

ART. 6 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

1) Il presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato per la prima volta all'atto della costituzione della Fondazione.

2) In caso di dimissioni, morte o gravi inadempienze, ritenute tali dal Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvede ad eleggere, un Presidente tra i fondatori e, in mancanza, tra gli altri membri del Consiglio di Amministrazione. -----

3) Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. -----

4) Per il compimento degli atti di ordinaria/straordinaria amministrazione deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio. Il Consiglio può attribuire al Presidente poteri di ordinaria amministrazione in via continuativa. -----

5) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. -----

6) Adotta, ricorrendo casi di necessità ed urgenza, ogni provvedimento opportuno anche relativo ad atti straordinari, con l'obbligo di riferire per iscritto al primo consiglio da convocare entro 30 (trenta) giorni per ratifica del suo operato.

ART. 7 - SEGRETARIO GENERALE (TESORIERE) - VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

1) Il Consiglio di Amministrazione al suo interno tra i Fondatori può nominare il Segretario Generale e/o il Vice Presidente che restano in carica per la durata del Consiglio che li ha nominati. -----

2) Il Segretario Generale e/o il Vice Presidente esercitano tutte le funzioni attribuitegli dal Consiglio, coadiuvano il Presidente del Consiglio di Amministrazione, del quale attua le disposizioni; sovrintendono a tutti gli uffici e servizi della Fondazione, compresi quelli di natura economica, e provvedono al buon andamento di essi. -----

3) Al Segretario Generale e/o il Vice Presidente potranno essere conferiti poteri di firma e di rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, ferma restando la loro funzione di cui al precedente articolo 5 in caso di assenza o impedimento del Presidente, con conseguenti poteri di rappresentanza ex art. 6 dello statuto. -----

Il Segretario Generale svolge le funzioni di Tesoriere e

sovrintende alla corretta gestione economica dell'Ente. -----

ART. 8 - COMITATO SCIENTIFICO -----

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione, qualora nominato, ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e spiccata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza. I membri del Comitato Scientifico durano in per il periodo determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della loro nomina e possono essere riconfermati. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione. -----

ART. 9 - ORGANO DI CONTROLLO -----

Il controllo sull'attività della Fondazione è esercitato da un Organo di Controllo composto da un solo membro effettivo, che deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, II comma, c.c., ed al quale si applica l'articolo 2399 c.c.. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del citato Decreto, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. -----

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

ART. 10 - REVISORE LEGALE DEI CONTI -----

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs 117/2017, che rendano obbligatoria tale figura, il



Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. E' scelto tra soggetti con competenza in materia tributaria e commerciale iscritti nel registro dei Revisori Legali dura in carica tre anni ed è rieleggibile. --- Qualora durante il mandato venisse a cessare per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad eleggere altro Revisore. -----

Le funzioni di esercizio del controllo contabile sono affidate all'Organo di Controllo di cui all'articolo 9 del presente Statuto, ove non risulti nominato un Revisore dei Conti, ai sensi della disciplina di cui all'art. 30 comma 6 del citato D.Lgs 117/2017. -----

ART. 11 - SCIoglimento -----

Il Consiglio di Amministrazione, che delibera lo scioglimento della Fondazione, nomina i liquidatori e stabilirà i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo. -----

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, fatti salvi diversi termini e condizioni scaturenti da successive modifiche o integrazioni della suddetta normativa, ovvero successive norme accessorie e regolamenti. -----

Il parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. -----

E' fatta salva, per l'eventuale periodo transitorio, l'applicazione del Codice Civile inerente la devoluzione del patrimonio. -----

ART. 12 - ESERCIZIO SOCIALE, MODIFICHE STATUTARIE ED ESTINZIONE

1) L'esercizio annuale ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ciascun anno. -----

Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio in corso ed entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori Legali dei conti. -----

2) Ai fini dell'art. 8 del D.Lgs 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle ad esse strettamente connesse. -----

3) Le modifiche allo statuto, purchè compatibili con le leggi vigenti e con la natura della Fondazione, devono essere proposte ed approvate dal Consiglio di Amministrazione e con maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti. -----

ART. 13 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE -----

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Fondazione e ciascun componente degli organi statutari, che abbiano per oggetto diritti disponibili e/o impugnazioni di delibere degli organi statutari, comprese quelle promosse da amministratori e liquidatori ovvero nei loro confronti, con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno deferite, previo esperimento del tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione della Camera di Commercio dell'Umbria, alla decisione di un Arbitro unico nominato dal Comitato tecnico della Camera Arbitrale della Camera di Commercio dell'Umbria in conformità del suo Regolamento vigente. -----

Il procedimento arbitrale si instaurerà e si svolgerà secondo il Regolamento di procedura della predetta Camera Arbitrale - che i soggetti interessati, fin d'ora, riconoscono vincolante nel testo che risulterà vigente - e l'Arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle disposizioni di legge, la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825 c.p.c..

ART. 14 - DISPOSIZIONI DI RINVIO - REGOLAMENTO -----

Per quanto non previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto si fa riferimento alla legge ordinaria, alle leggi speciali in materia, norme accessorie e regolamentari di attuazione ed all'eventuale regolamento redatto dal Consiglio di Amministrazione. -----

F.to Margherita Amadei -----

F.to Flavia Sbrolli -----

F.to Marta Sbrolli -----

F.to Clelia Sbrolli -----

F.to Alessio Sgrigna -----

F.to Marco Cavallari, teste -----

F.to Primo Vagnetti, teste -----

F.to Francesco Maria Alvi Notaio -----

Copia conforme all'originale, munita delle prescritte
firme in tutti i fogli, che si rilascia per uso della
parte interessata

Consta di quattro fogli.

Terni, 22 gennaio 2025



A handwritten signature in black ink is written over a circular blue notary stamp. The stamp contains the text "ALVI FRANCESCO MARIA DI FABRIZIO MARIA NOTARIO IN TERNI" around the perimeter and a central emblem featuring a star and a shield.